

**II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022, MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N. 207
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

OMISSIS

Art. 7

(Sequestri ai sensi delle disposizioni in materia penale)

1. I rapporti bancari, finanziari o assicurativi oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale vengono trasferiti su dedicati rapporti accessi presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che ne cura la custodia.
2. I rapporti già oggetto di sequestro, ai sensi del comma precedente, qualora il custode giudiziale non sia già Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dovranno essere trasferiti entro il 30 aprile 2023. È onere dell'attuale custode sollecitare il trasferimento.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.